

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2561)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4360)

d'iniziativa dei deputati ROMANO Bruno, COTELLESA, ARMANI, BARBERI Salvatore, SORGI, GITTI, ZANIBELLI, AZIMONTI, RICCA e CERAVOLO Mario

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1963*

Costituzione degli organi della Lega italiana per la lotta contro i tumori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Lega è eletto dai membri del Comitato centrale.

Esso dura in carica quattro anni e può essere confermato: decade, tuttavia, dalla carica nei casi di scadenza o di scioglimento del Comitato centrale.

Art. 2.

Il Comitato centrale è composto dal Presidente della Lega e di quattordici consiglieri, dei quali dieci eletti dai presidenti delle Sezioni provinciali e quattro nominati

dal Ministro della sanità su designazione rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero della sanità.

Il Comitato centrale dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Esso elegge nel proprio seno il presidente ed un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

I voti dei presidenti delle Sezioni provinciali per la elezione dei dieci consiglieri è in ragione del numero degli iscritti delle rispettive Sezioni provinciali.

Entreranno nella rosa dei designati coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 3.

Le Sezioni provinciali sono amministrate da un Comitato composto di un presidente e di un vice presidente eletti tra i membri del Comitato stesso, del medico provinciale, di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di un rappresentante del Comune capoluogo della provincia, di un rappre-

sentante dell'Istituto del cancro o del Centro contro il cancro o, in assenza, dell'Amministrazione dell'ente ospedaliero che specificamente svolge azione terapeutica e profilattica contro i tumori e di un rappresentante dell'Ordine dei medici, nonchè dei membri eletti dai soci in ragione di uno ogni 300 e frazione di 300.

I membri eletti dai soci, tuttavia, non possono essere in numero inferiore a 6.